DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1984

concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (4), modificata dalla direttiva 81/476/CEE (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'epizoozia di afta epizootica si è dichiarata in Italia ; che, a causa del notevole volume degli scambi di animali e di carni fresche, tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri ;

considerando che le misure prese dalle autorità italiane permettono di ridurre l'incidenza della malattia ad una parte limitata del territorio ; che occorre quindi limitare le misure restrittive alle sole spedizioni di questa regione ;

considerando che certi Stati membri hanno preso misure di protezione in tal senso ;

considerando che di conseguenza è necessario che tutti gli Stati membri adottino misure atte ad assicurare la loro tutela durante il tempo necessario all'eradicazione della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di animali delle specie bovina e suina provenienti dalla parte del territorio dell'Italia descritta in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di prodotti a base di carne diversi da quelli sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE provenienti dalla parte del territorio dell'Italia descritta in allegato o ottenuti da animali provenienti da questa parte del territorio e macellati al di fuori di essa dopo il 1° novembre 1984.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagna le spedizioni di animali provenienti dall'Italia, è completato come segue :

« Animali conformi alla decisione della Commissione del 14 dicembre 1984 ».

2. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia, deve essere completato con la seguente indicazione :

« Carni conformi alla decisione della Commissione del 14 dicembre 1984 ».

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (7), che accompagna i prodotti a base di carne di cui all'articolo 2 spediti dall'Italia, deve essere completato con la seguente indicazione :

« Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 14 dicembre 1984 ».

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

Artikel 4

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

— Provincia di Modena.

— Qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad ogni focolaio di afta epizootica.